

# GUIDA ALLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

Marzo 2022



**UCC**

SEMPPLICITY' SERVICE SPEED

UN QUADRO MODERNO  
PER LE DOGANE E IL COMMERCIO

Fiscalità e  
Unione  
doganale

### **Clausola di esclusione della responsabilità**

*Va sottolineato che questo documento non costituisce un atto giuridicamente vincolante ed è di natura esplicativa. Le disposizioni legali della legislazione doganale prevalgono sul contenuto del presente documento e devono essere sempre consultate. I testi facenti fede degli strumenti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Oltre al presente documento, possono esistere anche note esplicative o istruzioni nazionali.*

## Indice

1. Introduzione alla guida sull'origine non preferenziale.....	6
1.1 Differenza tra posizione doganale e origine .....	6
1.2 Ambito di applicazione delle regole di origine non preferenziale .....	7
2. Immissione in libera pratica delle merci .....	8
2.1. Concetti di base per la determinazione dell'origine non preferenziale: articolo 60 CDU e articoli da 31 a 36 CDU-AD.....	8
2.1.1. Solo un paese partecipa alla fabbricazione del prodotto.....	8
2.1.2. Due o più paesi partecipano alla fabbricazione del prodotto .....	9
a) "Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale" .....	9
b) Giustificazione economica .....	9
c) Stabilimento di produzione.....	9
d) Risultato della trasformazione .....	10
e) Operazioni minime .....	10
J) Trattamento di accessori, pezzi di ricambio o utensili.....	10
g) Elementi neutri e imballaggio .....	11
2.2. Determinazione dell'origine quando due o più paesi contribuiscono alla produzione .....	12
2.2.1. Determinazione dell'origine per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 del CDU-AD .....	12
a) Regole primarie per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 del CDU-AD.....	13
- cambiamento di voce, sottovoce o separazione della voce tariffaria; .....	13
- criterio della trasformazione specifica.....	13
- criterio del valore aggiunto .....	14
b) Giustificazione economica .....	16
d) Regole residue per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 del CDU-AD.....	16
2.2.2. Determinazione dell'origine per i prodotti che non sono inclusi nell'allegato 22-01 CDU-AD .....	17
2.3. Controllo dell'origine dichiarata e della prova dell'origine .....	18
2.3.1. Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti non soggetti a regimi speciali non preferenziali d'importazione .....	18
<b>Possono essere richieste le seguenti informazioni e documenti (elenco non esaustivo): .....</b>	<b>19</b>
<b>Certificato di origine rilasciato in paesi terzi:.....</b>	<b>20</b>
2.3.2. Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti soggetti a regimi speciali non preferenziali all'importazione (articolo 61, paragrafi 1 e 2, del CDU).....	20

2.3.3. Dichiarazione di origine non preferenziale errata nella dichiarazione di immissione in libera pratica .	21
3. Esportazione di merci.....	21
Informazioni relative all'origine delle merci: .....	22
Fornire le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'origine: .....	22

Legislazione pertinente (e relativi atti di modifica e rettifica che non sono elencati):

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013) – nel prosieguo: "CDU". Articoli da 59 a 63.

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano talune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015) - di seguito "atto delegato - CDU-AD". Articoli da 31 a 36, allegato 22-01 - Note introduttive ed elenco delle trasformazioni o lavorazioni sostanziali che conferiscono un'origine non preferenziale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015) - di seguito "atto di esecuzione - CDU-AE". Articoli da 57 a 59.

<b>Abbreviazione/Acronimo</b>	<b>Definizione</b>
<b>CDU</b>	<b>Codice doganale dell'Unione</b>
<b>CDU-AD</b>	<b>Atto delegato</b>
<b>CDU-AE</b>	<b>Atto di esecuzione</b>
<b>IVO</b>	<b>Decisione vincolante in materia di informazioni sull'origine</b>
<b>ITV</b>	<b>Decisione relativa alle informazioni tariffarie vincolanti</b>
<b>OMC</b>	<b>Organizzazione mondiale del commercio</b>
<b>OMC – ARO</b>	<b>Organizzazione mondiale del commercio - Accordo sulle regole di origine</b>
<b>SA</b>	<b>Sistema armonizzato</b>
<b>NC</b>	<b>Nomenclatura combinata</b>
<b>UE</b>	<b>Unione europea</b>
<b>CGE</b>	<b>Corte di giustizia dell'Unione europea</b>
<b>CC</b>	<b>passare al capitolo in questione da qualsiasi altro capitolo</b>
<b>CTH</b>	<b>la modifica della voce in questione da qualsiasi altra voce</b>
<b>CTSH</b>	<b>passaggio alla voce separata in questione da qualsiasi altra separazione di questa voce o da qualsiasi altra voce</b>
<b>CTHS</b>	<b>passaggio alla sottovoce separata in questione da qualsiasi altra separazione di questa sottovoce o da qualsiasi altra sottovoce</b>
<b>CTSHS</b>	<b>modifica della sottovoce separata in questione da qualsiasi altra separazione di questa sottovoce o da qualsiasi altra sottovoce o voce</b>

## 1. Introduzione alla guida sull'origine non preferenziale

L'obiettivo della guida non vincolante è fornire assistenza agli operatori economici e alle autorità doganali nel comprendere e applicare le regole sulla determinazione dell'origine non preferenziale delle merci nell'UE.

L'origine è la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio. Il trattamento doganale all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci è determinato da tre elementi: classificazione tariffaria, valore in dogana e origine delle merci.

Esistono due tipi di origine: **l'origine preferenziale** e **l'origine non preferenziale**.

**L'origine preferenziale** è conferita alle merci provenienti da determinati paesi quando soddisfano le regole di origine previste dal pertinente accordo preferenziale. In questo caso, la merce potrebbe beneficiare di un dazio doganale ridotto o addirittura essere esente da dazi. Va notato che non tutti i prodotti hanno necessariamente un'origine preferenziale.

**Le regole di origine non preferenziale** sono utilizzate per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziale, come, ad esempio, il trattamento della nazione più favorita, i dazi antidumping e compensativi, gli embarghi commerciali, le misure di salvaguardia, i requisiti in materia di marcatura d'origine<sup>1</sup>, le restrizioni quantitative o i contingenti tariffari, gli appalti pubblici e le statistiche commerciali.

L'origine non preferenziale si ottiene quando le merci sono "interamente ottenute" in un paese o, quando due o più paesi partecipano alla fabbricazione di un prodotto, l'origine è ottenuta quando le merci hanno subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, in un'impresa attrezzata a tal fine, che ha dato luogo alla fabbricazione di un nuovo prodotto o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.

Ogni prodotto ha necessariamente un'origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale.

Nella presente guida, il termine «origine» si riferisce all'origine non preferenziale.

### 1.1 Differenza tra posizione doganale e origine

"Posizione doganale delle merci" e "origine delle merci" sono due concetti diversi, per finalità diverse.

Per posizione doganale si intende il carattere di merci unionali o non unionali (articolo 5, paragrafo 22, del CDU), tale carattere è indipendente dall'origine delle merci. La posizione doganale delle merci non incide sull'origine delle merci.

Di conseguenza, per le merci originarie dell'UE immesse in libera pratica nell'UE, i dazi applicabili devono essere pagati quando le merci hanno la posizione doganale di merci non unionali. La posizione doganale dell'Unione è ottenuta dopo l'espletamento delle procedure di immissione in libera pratica e il pagamento dei dazi applicabili.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori « INCO ».

## 1.2 Ambito di applicazione delle regole di origine non preferenziale

Le regole di origine non preferenziale si applicano alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'UE ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, tranne nel caso in cui si tratti di misure tariffarie preferenziali. Sono inoltre utilizzati per l'applicazione di altre misure stabilite dalle disposizioni dell'Unione che disciplinano settori specifici relativi agli scambi di merci, come le misure antidumping o i requisiti in materia di marchio di origine.

L'istituzione di regole di origine non preferenziale armonizzate tra i membri dell'OMC è l'obiettivo del Programma del lavoro di armonizzazione stabilito nell'accordo sulle regole di origine (con decisione 94/800/CE il Consiglio ha approvato l'accordo sulle regole di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994). In attesa della messa a punto di questo programma di lavoro, ogni paese può applicare le proprie regole di origine non preferenziale al momento dell'immissione in libera pratica. Le regole applicate dai membri OMC devono essere conformi ai principi stabiliti nell'accordo sulle regole di origine.

Dato che ogni paese terzo può applicare le proprie regole di origine non preferenziale, l'uso delle regole di origine non preferenziale dell'UE non è obbligatorio per l'esportazione; l'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui esistano misure dell'Unione relative all'origine delle merci, come ad esempio le restituzioni all'esportazione.

## **2. Immissione in libera pratica delle merci**

### **2.1. Concetti di base per la determinazione dell'origine non preferenziale: articolo 60 CDU e articoli da 31 a 36 CDU-AD**

Per poter determinare l'origine di un prodotto è necessario conoscerne la classificazione tariffaria. Infatti, la regola di origine da applicare dipende dalla linea tariffaria. In caso di dubbi sulla classificazione tariffaria, si raccomanda all'operatore economico (importatore) di richiedere una decisione ITV.

Per determinare l'origine non preferenziale di un prodotto, possono verificarsi due situazioni. Queste due situazioni, che devono essere distinte, sono le seguenti:

- vi è un solo paese che partecipa alla fabbricazione del prodotto, compresi i fattori produttivi;
- ci sono due o più paesi che partecipano alla fabbricazione del prodotto.

Le note introduttive dell'allegato 22-01 contengono le seguenti definizioni:

- Il «materiale» comprende gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoinsiemi e i beni che sono stati fisicamente incorporati in un'altra merce o che sono stati oggetto di un processo di produzione di un'altra merce.
- Per «materiale originario» si intende il materiale il cui paese d'origine, secondo quanto stabilito in base alle presenti regole, è il paese in cui tale materiale è utilizzato nella produzione.
- Per «materiale non originario» si intende un materiale il cui paese d'origine, come stabilito ai sensi delle presenti regole, non è il paese in cui tale materiale è utilizzato nella produzione.
- Per «prodotto» si intende il prodotto fabbricato, anche se destinato a un uso successivo in un'altra operazione di fabbricazione.

#### **2.1.1. Solo un paese partecipa alla fabbricazione del prodotto**

Quando un solo paese è coinvolto nella fabbricazione di un prodotto, si applica l'articolo 60, paragrafo 1, del CDU. Tale articolo stabilisce che "le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio".

L'articolo 31 del CDU specifica la nozione di "merci interamente ottenute". Questo articolo elenca un elenco tassativo delle merci che si considerano interamente ottenute in un unico paese o territorio:

- (a) prodotti minerali estratti dal loro suolo;
- (b) prodotti del regno vegetale ivi coltivati e raccolti;
- (c) animali vivi ivi, nati e allevati;
- (d) prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- (e) prodotti della caccia o della pesca, ivi praticate;

- (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- (g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- (h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- (j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

*Ad esempio, i pomodori coltivati e raccolti solo in Marocco hanno un'origine non preferenziale Marocco quando sono immessi in libera pratica nell'UE.*

### **2.1.2. Due o più paesi partecipano alla fabbricazione del prodotto**

Quando due o più paesi partecipano alla fabbricazione del prodotto, si applica l'articolo 60, paragrafo 2, del CDU. Tale articolo stabilisce che "le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tal fine, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante della fabbricazione".

#### ***a) "Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale"***

L'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe portare alla fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante della fabbricazione.

In pratica, è necessario avere informazioni su tutti i materiali utilizzati. In particolare, devono essere identificati i materiali non originari utilizzati nell'ultimo paese di produzione. Infatti, tali materiali non originari devono essere stati trasformati o lavorati in modo sostanziale per conferire al prodotto finale l'origine non preferenziale dell'ultimo paese di produzione.

Questo criterio deve essere verificato in due modi diversi a seconda che il prodotto in esame sia incluso nell'allegato 22-01 del CDU-AD (cfr. punto 2.2.1) o non incluso nell'allegato 22-01 del CDU-AD (cfr. punto 2.2.2).

#### ***b) Giustificazione economica***

È necessario stabilire se la lavorazione o la trasformazione effettuata sia economicamente giustificata.

Ai sensi dell'articolo 33 del CDU-AD, il criterio della giustificazione economica non è rispettato "se risulta, sulla base degli elementi disponibili, che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice".

L'applicazione di questo criterio può essere stabilita solo caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi delle ultime operazioni di trasformazione e dello scopo di tali operazioni nell'ultimo paese di produzione. La questione del rispetto del criterio «economicamente giustificato» viene sollevata in particolare quando sono in vigore misure antidumping.

#### ***c) Stabilimento di produzione***

La lavorazione o la trasformazione dei prodotti deve essere stata effettuata in un'impresa attrezzata a tal fine.

#### ***d) Risultato della trasformazione***

La lavorazione o la trasformazione di un bene deve portare alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresentare una fase importante della fabbricazione.

#### ***e) Operazioni minime***

Ai sensi dell'articolo 34 del CDU, talune operazioni non devono mai essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali, economicamente giustificate, che conferiscono l'origine.

Queste operazioni sono:

- (a) operazioni volte a garantire la conservazione dei prodotti in buono stato durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, esposizione, asciugatura, rimozione delle parti danneggiate e operazioni analoghe) o operazioni di facilitazione della spedizione o del trasporto;
- (b) operazioni semplici consistenti nella spolveratura, nella vagliatura, nella cernita, nella classificazione, nell'accoppiamento, nel lavaggio, nel taglio;
- (c) le modifiche dell'imballaggio e la scomposizione e l'assemblaggio delle partite, la semplice messa in bottiglie, lattine, flaconi, sacchetti, casse, scatole, il fissaggio su cartoni o tavole e tutte le altre semplici operazioni di imballaggio;
- (d) la presentazione di merci in set o insiemi o la presentazione per la vendita;
- (e) l'apposizione di marchi, etichette o altri segni distintivi sui prodotti o sul loro imballaggio;
- (f) il semplice assemblaggio di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- (g) lo smontaggio o cambio di destinazione d'uso;
- (h) la combinazione di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a g).

Inoltre, alcune attività come ad esempio la progettazione di progetti, l'ispezione e il collaudo, il controllo di qualità delle merci non devono mai essere considerate operazioni di lavorazione o trasformazione.

#### ***J) Trattamento di accessori, pezzi di ricambio o utensili***

1- Accessori, pezzi di ricambio o utensili importati con il prodotto

Prodotti come macchinari, attrezzature, veicoli o altri prodotti sono spesso venduti con accessori, pezzi di ricambio, utensili o materiale illustrativo, ad esempio manuali (i materiali illustrativi sono generalmente considerati "accessori") necessari per il loro funzionamento o manutenzione.

Ai fini dell'origine non preferenziale, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, che fanno parte dell'equipaggiamento normale delle merci elencate nelle sezioni XVI (Macchinari e apparecchiature meccanici; apparecchiature elettriche; loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi), XVII (Veicoli, aeromobili, navi e relative attrezzature di trasporto) e XVIII (Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia

per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; loro parti ed accessori) della nomenclatura combinata e che sono compresi nel prezzo delle merci e non sono fatturati separatamente, sono considerati come parti di un bene.

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili per uso con un macchinario, un apparecchio, un'apparecchiatura o un veicolo devono essere considerati aventi la stessa origine della macchina, dell'apparecchio, dell'apparecchiatura o del veicolo, a condizione che siano importati insieme e normalmente venduti con essi e corrispondano, per natura e numero, al loro equipaggiamento normale.

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine della macchina, dell'apparecchio, dell'apparecchiatura o del veicolo con cui vengono venduti.

## 2- Pezzi di ricambio essenziali importati per l'uso con un prodotto già immesso in libera pratica

I pezzi di ricambio essenziali destinati ad essere utilizzati con una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immessi in libera pratica nell'Unione sono considerati aventi la stessa origine di tali merci se l'incorporazione dei pezzi di ricambio essenziali in fase di produzione non ne ha modificato l'origine.

Per pezzi di ricambio essenziali si intendono i pezzi che sono:

- (a) i componenti senza i quali non può essere garantito il buon funzionamento di attrezzature, macchinari, apparecchiature o di veicoli immessi in libera pratica; e
- (b) caratteristiche di tali prodotti; e
- (c) destinati alla loro normale manutenzione e alla sostituzione di parti dello stesso tipo danneggiate o divenute inservibili.

## *g) Elementi neutri e imballaggio*

### 1- Elementi neutri:

Fattori come l'impianto industriale o i mezzi di produzione come l'energia, il combustibile, gli strumenti, le attrezzature e i macchinari che vengono utilizzati nel processo di fabbricazione di un prodotto, che non sono incorporati nel prodotto finale, sono chiamati elementi neutri.

Ai fini della determinazione dell'origine delle merci, non si tiene conto dell'origine dei seguenti elementi:

- (a) energia e combustibili;
- (b) impianti e attrezzature;
- (c) macchinari e utensili;
- (d) materiali che non entrano nella composizione finale delle merci né sono destinati a farlo.

### 2- Imballaggio:

Qualora, ai sensi della regola generale 5<sup>2</sup> per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, i materiali di imballaggio e i contenitori di imballaggio siano considerati parte integrante del prodotto ai fini della classificazione, essi non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la regola di cui all'allegato 22-01 CDU-AD per le merci in questione si basi su una percentuale di valore aggiunto.

Infatti, l'articolo 36, paragrafo 2, del CDU consente di prendere in considerazione i materiali di imballaggio e i contenitori di imballaggio ai fini della determinazione dell'origine solo se la regola principale di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione si basa su una percentuale di valore aggiunto.

Questa disposizione non consente di prendere in considerazione i materiali di imballaggio per l'applicazione della regola residuale, la cosiddetta "regola della maggior parte dei materiali".

La regola della maggior parte dei materiali si applica solo ai materiali utilizzati; I materiali di imballaggio monouso non sono considerati materiali utilizzati nella produzione del prodotto.

## **2.2. Determinazione dell'origine quando due o più paesi contribuiscono alla produzione**

### **2.2.1. Determinazione dell'origine per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 del CDU-AD**

L'articolo 32 del CDU specifica la nozione di "ultima trasformazione o lavorazione sostanziale". In tale articolo si considera che "le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le regole contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali regole".

L'allegato 22-01 del CDU si applica solo alle merci in esso specificamente elencate. A titolo di esempio, per il capitolo 85, le regole di cui all'allegato 22-01 CDU-AD si applicano agli ex 8501, 8527, 8528, 8535, ... e a tutte le altre voci specificamente elencate in tale capitolo. Per gli altri prodotti classificati nel capitolo 85 e non specificamente elencati, come 8502, 8503, 8504, ... le regole di cui all'allegato 22-01 del CDU-AD non si applicano e la determinazione dell'origine è

---

<sup>2</sup> Nota:

Regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata

Oltre alle disposizioni che precedono, per le merci ivi contemplate si applicano le seguenti regole:

- a) le custodie per macchine fotografiche, le custodie per strumenti musicali, le custodie per armi, le custodie per strumenti da disegno, le custodie per collane e recipienti simili, appositamente sagomate o adattate per contenere un articolo o una serie di oggetti determinati, atte ad essere utilizzate a lungo termine e presentate con gli oggetti cui sono destinate, sono classificate tra tali oggetti quando sono del tipo normalmente venduto con esse. Questa regola non si applica tuttavia ai contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;
- b) fatte salve le disposizioni della regola 5, lettera a), i materiali da imballaggio e i contenitori da imballaggio (Per «materiali da imballaggio» e «contenitori da imballaggio» si intendono tutti i contenitori, i supporti, gli involucri o i supporti esterni o interni, diversi dai dispositivi di trasporto (ad esempio, contenitori per il trasporto), dai teloni, dall'attrezzatura o dalle attrezzature ausiliarie per il trasporto. L'espressione «contenitori di imballaggio» non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5, lettera a)), presentati con le merci in essi contenute, sono classificati con le merci se sono del tipo normalmente utilizzato per l'imballaggio di tali merci. Tuttavia, questa disposizione non è vincolante quando tali materiali di imballaggio o contenitori di imballaggio sono chiaramente adatti a un uso ripetitivo.

spiegata al punto 2.2.2.

L'allegato 22-01 del CDU-AD contiene due tipi di regole: le regole primarie e le regole residuali.

Come primo passo, si applicano le regole primarie. In caso di inosservanza di una regola primaria, si applica una regola residuale per determinare l'origine del prodotto in esame. Ogni prodotto, infatti, ha necessariamente un'origine non preferenziale.

Le note introduttive dell'allegato 22-01 CDU-AD definiscono i termini comunemente utilizzati nell'allegato e forniscono indicazioni sulle modalità di applicazione delle regole.

#### ***a) Regole primarie per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 del CDU-AD***

Le prime due colonne dell'elenco di cui all'allegato 22-01 CDU-AD descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo utilizzato nel SA e la seconda colonna indica la descrizione delle merci utilizzate nel SA per tale voce o capitolo. Per ogni voce nelle prime due colonne, nella colonna 3 viene specificata una regola primaria. Se la voce della prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola primaria della colonna 3 si applica solo alla parte di tale voce o capitolo descritta nella colonna 2.

Quando nella colonna 1 sono raggruppati più numeri di voce doganale o è indicato un numero di capitolo e la designazione delle merci nella colonna 2 è quindi fornita in termini generali, la regola primaria adiacente della colonna 3 si applica a tutte le merci che, sotto il SA, sono classificate nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

Se l'elenco comprende regole diverse che si applicano a merci diverse all'interno di una stessa voce, ciascun trattino contiene la descrizione della parte della voce coperta dalla regola primaria adiacente nella colonna 3.

Le regole primarie possono trovarsi all'inizio del capitolo in questione ("regole primarie di capitolo") o nella tabella che elenca le regole per ciascun prodotto ("regole primarie") e possono essere applicate alternativamente, a scelta dell'operatore economico.

Esistono due categorie di regole primarie:

1) regole primarie che identificano il paese, cioè quelle che indicano direttamente il paese di origine;

2) regole primarie che conferiscono l'origine dell'ultimo paese di produzione, a condizione che il criterio stabilito nella regola primaria sia stato soddisfatto in tale paese. Tra le regole primarie che conferiscono l'origine nell'ultimo paese di produzione, coesistono tre tipi di regole:

##### ***- cambiamento di voce, sottovoce o separazione della voce tariffaria;***

Un cambiamento di voce tariffaria si verifica quando la classificazione tariffaria del prodotto finale è diversa dalla classificazione tariffaria dei materiali non originari utilizzati nella produzione. Una modifica da un'altra voce specifica può essere esclusa (ad esempio per il SA 7227 la regola recita "CTH, tranne che dalla voce 7228"), oppure la modifica può essere subordinata a qualche operazione aggiuntiva (ad esempio per il SA 7223 la regola recita "CTH, tranne che da 7221 a 7222; o modificare da 7221 a 7222, a condizione che il materiale sia stato formato a freddo.")

##### ***- criterio della trasformazione specifica***

La trasformazione specifica comprende, ad esempio, le seguenti regole:

- \* fabbricazione a partire da fibre;
  - \* fabbricazione a partire da filati;
  - \* confezionamento completo (cioè devono essere eseguite tutte le operazioni successive al taglio delle stoffe o alla modellatura delle stoffe a maglia);
  - \* stampa o tintura
- \* regola specifica per le merci e le parti prodotte a partire da sbizzi.

Il termine «fibre» utilizzato nell'elenco di cui all'allegato 22-01 del CDU-AD comprende le «fibre naturali» e le «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» di cui ai codici NC da 5501 a 5507, nonché le fibre dei tipi utilizzati per la fabbricazione della carta.

Il termine «fibre naturali» è utilizzato nell'elenco di cui all'allegato 22-01 del CDU per indicare le fibre diverse dalle fibre artificiali o sintetiche ed è limitato alle fasi precedenti la filatura, compresi i cascami, e, salvo diversa indicazione, il termine «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti trasformate ma non filate.

Il termine «fibre naturali» comprende il crine di cavallo di cui al codice NC 0503, la seta di cui ai codici NC 5002 e 5003, nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di cui ai codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone di cui ai codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali di cui ai codici NC da 5301 a 5305.

La nota introduttiva 1.4 dell'allegato 22-01 del CDU-AD precisa che il termine «confezione completa» utilizzato nell'elenco significa che devono essere eseguite tutte le operazioni successive al taglio del tessuto, alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il rifacimento non è necessariamente considerato incompleto se non sono state effettuate una o più operazioni di finitura.

C'è un caso particolare che riguarda le operazioni di finitura, legate alla completa realizzazione di un prodotto. È possibile che, in particolari operazioni di fabbricazione, l'esecuzione di operazioni di finitura, soprattutto nel caso di una combinazione di operazioni, sia di tale importanza che tali operazioni debbano essere considerate come qualcosa che va al di là della semplice finitura. In questi casi particolari, la mancata esecuzione delle operazioni di finitura priverà la realizzazione della sua completezza.

#### ***- criterio del valore aggiunto***

Per «regola del valore aggiunto dell'X%» si intende una fabbricazione in cui l'aumento di valore acquisito in seguito alla lavorazione e alla trasformazione e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione rappresenta almeno l'X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.

In generale, occorre tenere conto delle note introduttive di cui all'allegato 22-01 del CDU-AD.

Il punto 2.3 delle note introduttive dell'allegato 22-01 del CDU-AD stabilisce che "i materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati materiali originari di tale paese ai fini della determinazione dell'origine di una merce che incorpora tali materiali o di una merce ottenuta da tali materiali mediante ulteriore lavorazione o trasformazione in tale paese".

Questo principio è comunemente indicato come principio di "assorbimento" o "roll up".

*Esempio:*

*Le società A e B si trovano nel paese X.*

*Una spazzola per capelli (SA 9603- valore 5€) prodotta nell'azienda A soddisfa il criterio di origine che richiede un CTH (i materiali utilizzati non erano originari, la spazzola per capelli ha il paese di origine X). La spazzola per capelli viene ulteriormente utilizzata come materiale intermedio. Nell'azienda B viene messo in un set con un pettine per capelli non originario (SA 9615- valore 3€ - paese di origine Y) in una borsa da toilette (SA 4202- valore 2€ - paese di origine Z). La messa in serie è elencata come un'operazione minima, quindi l'origine è determinata dall'origine della maggior parte dei materiali utilizzati sulla base del valore dei materiali. Il principio dell'assorbimento o roll-up fa sì che l'intero prodotto (spazzola dell'impresa A) sia considerato originario quando si valuta il carattere originario del prodotto finale; quindi, non si risale ai materiali utilizzati nella produzione della spazzola.*

*Il materiale intermedio (spazzola) è considerato originario al 100 % del paese X e, poiché il suo valore rappresenta la maggior parte dei materiali utilizzati, l'origine dell'insieme è il paese X.*

Il punto 2.5 delle note introduttive dell'allegato 22-01 del CDU-AD precisa inoltre che, quando la regola primaria si basa su un cambiamento della voce doganale, non sono presi in considerazione i materiali non originari che non rispettano la regola primaria, salvo diversa indicazione in un determinato capitolo, purché il valore totale di tali materiali non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Ciò prevede una tolleranza per l'incorporazione di materiali non originari.

Inoltre, le regole primarie rappresentano la quantità minima di lavorazione o trasformazione richiesta e l'esecuzione di più lavorazioni o trasformazioni conferisce anche il carattere di prodotto originario; Per contro, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire l'origine. Pertanto, se una regola primaria indica che può essere utilizzato un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'uso di tale materiale in una fase precedente della fabbricazione è consentito e l'uso di tale materiale in una fase successiva non è consentito affinché la trasformazione possa essere considerata conferimento dell'origine.

Quando una regola primaria specifica che un prodotto può essere fabbricato con più di un materiale, ciò significa che uno o più materiali possono essere utilizzati. Non richiede che tutti siano usati.

*Esempio:*

*La regola primaria per i filati dice che possono essere utilizzate fibre naturali e che possono essere utilizzati anche materiali chimici, tra gli altri materiali. Ciò non significa che entrambi debbano essere utilizzati, uno può usare l'uno o l'altro o entrambi.*

*Quando una regola primaria specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un*

*determinato materiale, tale condizione non impedisce ovviamente l'uso di altri materiali che, per la loro natura intrinseca, non possono soddisfare la regola.*

### ***b) Giustificazione economica***

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, CDU-AD, se il criterio della giustificazione economica non è rispettato, si applicano le regole residue di capitolo.

### ***c) Operazioni minime***

Se l'operazione che ha portato all'adempimento della regola è inclusa nell'articolo 34 del CDU-AD (operazioni minime), le merci non sono considerate originarie del paese in cui ha avuto luogo l'ultima operazione, in quanto tale operazione non può essere considerata sostanziale, anche se è soddisfatta una regola primaria. In questo caso si applicano le regole residuali di capitolo.

*Esempio:*

*Per la voce 8206 con la dicitura «Utensili di due o più delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto», la regola primaria recita CTH.*

*Se l'unica operazione nel paese A consiste nel riunire due o più utensili delle voci da 8202 a 8205 originari del paese B in un assortimento per la vendita al minuto, si deve considerare un'operazione minima che non può conferire l'origine, indipendentemente dal fatto che la regola primaria sia stata soddisfatta. In questo caso si applica il capitolo regole residuali, che stabilisce che "Qualora il paese di origine non possa essere determinato tramite applicazione delle regole primarie, il paese di origine delle merci è il paese di origine della maggior parte dei materiali, determinato in base al valore dei materiali".*

*In questo esempio, il paese di origine dell'insieme sarà il paese B.*

### ***d) Regole residue per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 del CDU-AD***

Qualora una regola primaria non permetta di determinare l'origine non preferenziale delle merci, o qualora la trasformazione effettuata non sia economicamente giustificata (articolo 33 del CDU-AD), o qualora l'operazione eseguita non vada oltre le operazioni minime di cui all'articolo 34 del CDU-AD, si applicano le regole residuali.

La regola residuale di capitolo definita all'inizio di ogni capitolo stabilisce che il paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali è il paese di origine. A seconda dei casi, la regola della maggior parte si basa sul valore o sul peso dei materiali utilizzati.

Tuttavia, per alcuni prodotti agricoli (capitoli 2, 4, 9, 14, 17, 20 e 22), ai miscugli di materiali fungibili si applicano specifiche regole residuali di capitolo, che prevalgono sulla regola della maggior parte.

Questa regola si applica quando il prodotto finale fa parte dell'allegato 22-01 del CDU-AD, i materiali utilizzati non devono necessariamente far parte dell'allegato 22-01 del CDU-AD.

Ai fini della presente regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata consistente nel riunire due o più materiali fungibili.

I materiali fungibili sono materiali intercambiabili, sono di natura o tipo tale da essere liberamente scambiabili o sostituibili, in tutto o in parte, con altri di natura o tipo simile. Beni mobili deperibili di tipo che può essere stimato in base al numero o al peso, come cereali, vino, ecc.

Se la percentuale richiesta dalla regola non è soddisfatta, l'origine del miscuglio è il paese in cui è stato realizzato il miscuglio stesso.

Se il "miscuglio" non soddisfa le condizioni della definizione, si applica la regola residuale di capitolo (regola della maggior parte).

### **2.2.2. Determinazione dell'origine per i prodotti che non sono inclusi nell'allegato 22-01 CDU-AD**

Per le merci non elencate nell'allegato 22-01 del CDU-AD, l'origine è determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale quale definita all'articolo 60 del CDU.

Nel caso in cui le operazioni di trasformazione o lavorazione non siano giustificate dal punto di vista economico o qualora abbia avuto luogo un'operazione minima, l'origine è determinata in modo giuridicamente vincolante come stabilito nelle disposizioni, non esistono altre regole giuridicamente vincolanti per i prodotti non elencati nell'allegato 22-01 del CDU-AD.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, CDU, se le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono giustificate dal punto di vista economico, il paese di origine del prodotto finale è il paese o territorio di origine della maggior parte dei materiali. Quando il prodotto finale è classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli 30 o da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore dei materiali.

Per le merci non elencate nell'allegato 22-01 CDU-AD, un'operazione minima di cui all'articolo 34 CDU-AD non deve essere considerata in grado di conferire l'origine. L'origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Quando il prodotto finale è classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso dei materiali. Quando il prodotto finale è classificato nei capitoli 30 o da 41 a 97, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore dei materiali.

Tuttavia, anche se non esistono altre regole giuridicamente vincolanti, nel tentativo di migliorare l'interpretazione armonizzata del principio di base dell'«ultima trasformazione sostanziale» per le merci non elencate nell'allegato 22-01 del CDU-AD e di assistere le autorità doganali e gli operatori economici, la Commissione ha pubblicato orientamenti specifici sul sito web Europa.

La Corte ha dichiarato che le regole pubblicate sul sito Europa contribuiscono alla determinazione dell'origine non preferenziale delle merci e facilitano un'interpretazione armonizzata all'interno dell'UE, e che le autorità doganali e gli organi giurisdizionali degli Stati membri possono ricorrere alle note di capitolo e alle regole relative agli elenchi.

La Corte ha tuttavia ripetutamente dichiarato che tali regole non hanno effetto giuridicamente vincolante e che, in ogni caso, non possono contraddire il principio sancito dall'articolo 60, paragrafo 2, del CDU. Di conseguenza, il risultato dell'applicazione di tali regole non deve

modificare l'articolo 60 del CDU. (Causa C-260/08 *HEKO Industrieerzeugnisse*, cit., punti 20-21,23; Causa C-373/08 *Hoesch Metals and Alloys*, punti 39,41)

A tal fine, alcuni elementi elaborati dalla Corte di giustizia dovrebbero fungere da orientamento.

Per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio: "Per quanto riguarda la questione se l'operazione di assemblaggio di varie parti costituisca un'operazione di lavorazione o di trasformazione sostanziale, la Corte ha già dichiarato che una siffatta operazione può essere considerata come conferitrice dell'origine quando rappresenta, da un punto di vista tecnico e tenuto conto della definizione delle merci di cui trattasi, la fase decisiva della produzione, durante la quale l'uso che deve essere destinato ai componenti diventa definito e i prodotti in questione ricevono le loro qualità specifiche". (Causa 114/78 *Yoshida*; Causa C-26/88, *Brother International*, punto 19; Cause C-447/05 e C-448/05, *Thomson e Vestel France*, punto 26)

Per le altre operazioni: "Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la determinazione dell'origine delle merci deve basarsi su una distinzione reale e oggettiva tra il prodotto di base e il prodotto trasformato, che dipende fundamentalmente dalle qualità materiali specifiche di ciascuno di tali prodotti. Occorre altresì rilevare che l'ultima trasformazione o lavorazione è «sostanziale», ai sensi dell'articolo 24 del codice doganale [disposizione divenuta articolo 60 del CDU], solo se il prodotto che ne deriva presenta proprietà e una composizione specifiche proprie, che non possedeva prima di tale processo o operazione. Le attività che modificano la presentazione di un prodotto ai fini del suo impiego, ma che non comportano una modifica qualitativa significativa delle sue proprietà, non sono tali da determinare l'origine di tale prodotto". (Causa 49/76, *Gesellschaft für Über seehandel*, punto 6); causa 93/83, *Zentrug*, punto 13; Causa C-260/08, *HEKO Industrieerzeugnisse*, punto 28, e causa C-373/08, *Hoesch Metals and Alloys*, punto 46 )

### **2.3. Controllo dell'origine dichiarata e della prova dell'origine**

L'origine non preferenziale delle merci è un elemento obbligatorio della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il dichiarante è responsabile della corretta determinazione dell'origine e deve conservare le informazioni sulla trasformazione avvenuta nell'ultimo paese di produzione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'UE. Tali informazioni devono consentire di determinare l'origine e possono includere, a seconda dei casi, dettagli sul prodotto interamente ottenuto, sull'esatto processo di produzione e sulla classificazione tariffaria, sul valore e sull'origine dei fattori produttivi.

La prova dell'origine è costituita da tutte le prove presentate a sostegno dell'origine dichiarata. Fatta eccezione per il certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziale (allegato 22-14 del CDU-AE), tali prove non sono soggette ad alcuna condizione specifica: in altre parole si applica il principio della libera valutazione della prova. Le prove non devono essere presentate automaticamente al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma devono essere messe a disposizione delle autorità doganali a loro prima richiesta. L'operatore ha quindi interesse ad assicurarsi di disporre di tutte le informazioni necessarie al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

#### **2.3.1. Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti non soggetti a regimi speciali non preferenziali d'importazione**

Ogniqualevolta le autorità doganali desiderino verificare l'origine non preferenziale dichiarata, sulla base dell'articolo 61, paragrafo 1, del CDU, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante dimostri l'origine delle merci.

Nel caso in cui il dichiarante sia titolare di una decisione IVO emessa nell'UE, deve indicarla nella dichiarazione di immissione in libera pratica e deve dimostrare che le merci importate sono le stesse per le quali è stata rilasciata la IVO.

***Possono essere richieste le seguenti informazioni e documenti (elenco non esaustivo):***

- Nome e indirizzo del produttore
- Paese e luogo di produzione
- Documenti doganali del paese esportatore
- Contratti commerciali di vendita

Qualsiasi altra informazione o documento comprovante l'origine delle merci in base all'articolo 60.

Informazioni relative all'origine delle merci:

- Descrizione del prodotto
- Classificazione tariffaria (minimo 6 cifre):
- Prezzo franco fabbrica:
- Origine:

Spiegazione delle modalità di valutazione dell'origine dichiarata del prodotto (quali disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del codice doganale dell'Unione e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione sono state applicate?)

Informazioni relative alla determinazione dell'origine:

- Descrizione dettagliata del processo produttivo:
- Questo prodotto è stato fabbricato totalmente con materiali che sono stati interamente ottenuti nel paese di produzione?

In caso contrario, devono essere forniti i seguenti elementi:

- a. Se la determinazione dell'origine si basa su una modifica della classificazione tariffaria, per ciascuno dei materiali o componenti:
  - i. la sottovoce in cui sono classificati (6 cifre)
  - ii. L'origine
- b. Se la determinazione dell'origine si basa su una regola del valore aggiunto, il valore dei componenti più importanti non originari del paese di fabbricazione, che consente di verificare che la regola sia stata rispettata.
- c. Se l'origine è determinata con qualsiasi altro metodo (ad esempio un'operazione di trasformazione specifica o una regola residuale), informazioni dettagliate (a seconda dei casi: peso, valore dei materiali, ecc.) che consentano di verificare che la regola sia stata rispettata.

Alla presente guida è allegato un modulo che tiene conto di tali elementi e che può essere

compilato dal dichiarante su richiesta dell'autorità doganale. Il presente allegato è solo a titolo esemplificativo e non è vincolante. Se le informazioni in esso contenute devono essere mantenute riservate, esse possono essere trasmesse direttamente all'ufficio doganale indicato nel documento.

### ***Certificato di origine rilasciato in paesi terzi:***

Le autorità doganali non devono mai richiedere un certificato di origine rilasciato in un paese terzo come prova dell'origine, ad eccezione di un certificato di origine per i prodotti soggetti al regime speciale di importazione non preferenziale di cui all'allegato 22-14 del CDU-AE, che è trattato di seguito al punto 2.3.2.

Quando un certificato di origine rilasciato in paesi terzi è accompagnato dalla dichiarazione di immissione in libera pratica in casi diversi da quelli di cui agli articoli da 57 a 59 del CDU-AE, esso non prova l'origine sulla base dell'articolo 60 del CDU. Tale certificato di origine non fornisce alcuna informazione circa l'accuratezza dell'origine non preferenziale dichiarata, nella misura in cui i paesi terzi potrebbero avere regole diverse. Pertanto, questo tipo di certificato fornisce semplicemente un'indicazione sul luogo di produzione o sulla provenienza delle merci. Inoltre, non è prevista alcuna cooperazione amministrativa per questo tipo di certificato di origine.

Inoltre, una prova dell'origine rilasciata a fini preferenziali, anche nell'ambito di un regime commerciale preferenziale tra l'Unione e un paese terzo, non è in linea di principio accettabile come prova dell'origine non preferenziale delle merci in questione, in quanto le regole di origine applicabili in ciascun caso sono diverse. Una prova dell'origine preferenziale può tuttavia essere presa in considerazione ai fini della verifica di un'origine non preferenziale dichiarata se il dichiarante è in grado di dimostrare che le merci in questione hanno acquisito il loro carattere originario preferenziale conformemente a regole identiche a quelle applicabili per determinare il loro paese d'origine a norma dell'articolo 60 del CDU.

### **2.3.2. Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti soggetti a regimi speciali non preferenziali all'importazione (articolo 61, paragrafi 1 e 2, del CDU)**

I prodotti soggetti a regimi speciali non preferenziali all'importazione sono prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari conformemente alla legislazione dell'Unione che prevede specificamente l'obbligo di presentare una prova dell'origine sotto forma di certificato di origine di cui all'articolo 57 del CDU-AE per beneficiare dell'aliquota tariffaria ridotta al momento dell'immissione in libera pratica delle merci in questione.

La forma del certificato di origine è previsto nell'allegato 22-14 del CDU-AE.

In caso di ragionevoli dubbi o di controlli casuali, le verifiche di tali certificati di origine sono effettuate conformemente all'articolo 59 del CDU-AE.

Ai fini della verifica a posteriori di tali certificati, è istituita una procedura di cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 58 del CDU-AE. A tale riguardo, i paesi terzi forniscono alla Commissione europea:

- il nome e l'indirizzo delle autorità di emissione;
- i facsimili dei timbri utilizzati per la validazione dei certificati, il nome e gli indirizzi delle

autorità statali incaricate della successiva verifica. Se tali informazioni non sono fornite le autorità competenti dell'UE rifiutano il ricorso al regime speciale non preferenziale di importazione.

In mancanza di risposta alla richiesta di verifica entro sei mesi, le autorità doganali rifiutano il ricorso al regime speciale non preferenziale d'importazione per i prodotti in questione.

### **2.3.3. Dichiarazione di origine non preferenziale errata nella dichiarazione di immissione in libera pratica**

Se l'origine non preferenziale dichiarata risulta errata, l'articolo 243, paragrafo 4, del CDU-AE stabilisce che l'origine da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione è stabilita sulla base degli elementi di prova presentati dal dichiarante o, qualora ciò non sia sufficiente o soddisfacente, sulla base delle informazioni disponibili.

## **3. Esportazione di merci**

Le regole di origine non preferenziale dell'UE si applicano solo in casi molto specifici e limitati all'esportazione di merci. Esse si applicano solo alle merci esportate per le quali esistono misure dell'Unione relative all'origine delle merci, come ad esempio le restituzioni all'esportazione. Le restituzioni all'esportazione possono essere introdotte solo in circostanze eccezionali. Per le altre merci esportate, che sono la stragrande maggioranza dei casi, non è obbligatorio utilizzare le regole di origine non preferenziale dell'UE. Inoltre, non è obbligatorio indicare l'origine nella dichiarazione di esportazione.

Oltre alla situazione in cui si applicano le misure dell'Unione, l'unica disposizione legislativa sull'origine non preferenziale per l'esportazione riguarda il rilascio di un documento comprovante l'origine. La disposizione stabilisce che, qualora le esigenze commerciali lo richiedano, un documento comprovante l'origine può essere rilasciato nell'Unione sulla base delle regole di origine in vigore nel paese di destinazione o applicando qualsiasi altro metodo che identifichi il paese in cui le merci sono state interamente ottenute o hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (articolo 61, paragrafo 3, del CDU).

Uno strumento utile per gli operatori economici per scoprire se un paese terzo applica regole di origine non preferenziale può essere rappresentato dalle notifiche dei membri dell'OMC sull'applicazione di regole di origine non preferenziale ([notifiche](#)). Va notato che questo elenco è soggetto a modifiche.

## ALLEGATO

Riferimento alla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica:

Identificazione del dichiarante:

### **Informazioni relative all'origine delle merci:**

1. Descrizione del prodotto:
2. Classificazione tariffaria (minimo 6 cifre):
3. Prezzo franco fabbrica:
4. Origine:

Come avete fatto la valutazione dell'origine dichiarata del prodotto?

Quali disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell'Unione e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione sono state applicate?

### **Fornire le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'origine:**

1. Descrizione dettagliata del processo produttivo:
2. Questo prodotto è stato fabbricato interamente con materiali che sono stati interamente ottenuti nel paese di produzione?
3. In caso contrario, si prega di fornire i seguenti elementi:
  - a. Se la determinazione dell'origine si basa su una modifica della classificazione tariffaria, per ciascuno dei materiali o componenti:
    - la sottovoce in cui sono classificati (6 cifre)
    - l'origine
  - b. Se la determinazione dell'origine si basa su una regola del valore aggiunto, il valore dei componenti più importanti non originari del paese di fabbricazione, che consente di verificare che la regola sia stata rispettata.
  - c. Se l'origine è determinata con qualsiasi altro metodo (ad esempio un'operazione di trasformazione specifica o una regola residuale), informazioni dettagliate (a seconda dei casi: peso, valore dei materiali, ecc.) che consentano di verificare che la regola sia stata rispettata.

Si prega di notare che in una fase successiva potrebbero essere richieste prove relative a questi elementi, comprese copie di dichiarazioni di importazione, fatture, ecc.

Se le informazioni di cui sopra devono essere mantenute riservate, il documento può essere rispedito direttamente all'ufficio doganale incaricato del controllo dell'origine dichiarata al seguente indirizzo: